

## **Tirocini: il machismo (e l'impotenza) delle Regioni, l'ipocrisia delle imprese**

di Michele Tiraboschi

L'articolo 11 decreto legge n. 138. del 2011 sarà presto sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale? Così pare almeno sentendo l'autorevole opinione di alcuni assessori regionali che denunciano una invasione di campo del legislatore nazionale su una materia di loro esclusiva competenza. Peccato che dalla riforma del Titolo V della Costituzione ad oggi - e sono passati ben dieci lunghi anni - si contino sulle dita di una mano le Regioni che hanno disciplinato in modo organico la materia (vedi la mappatura realizzata da Serena Facello, Francesca Fazio, *La mappa dei tirocini formativi e di orientamento in Italia*, in questo bollettino speciale Adapt). E anche quelle poche Regioni che hanno esercitato quelle competenze esclusive che oggi vengono fatte valere per annunciare il ricorso alla Corte Costituzionale, lo hanno fatto con regolamentazioni generiche e di principio che, spesso, consapevoli le stesse Regioni della necessità di un quadro nazionale di riferimento (pensiamo solo alla assicurazione contro gli infortuni), rinviano all'articolo 18 della legge n. 196 del 1997. Regolazioni che, anche quando organiche, risultano del tutto inadeguate, come dimostra la realtà dei fatti, a contrastare l'abuso dei tirocini. Non mancano anzi casi di regolazioni regionali che incentivano l'abuso specie là dove si impone alle aziende un compenso standard allo stagista, legittimando così forme surrettizie di lavoro (sottopagato e sottoprotetto) che dovrebbero invece essere formalizzate in regolari contratti di lavoro subordinato ancorché, in ipotesi, di inserimento o apprendistato. Di qui la necessità di una regolazione nazionale, uniforme per tutto il Paese, in grado di arginare gli abusi e valorizzare uno prezioso strumento di formazione in alternanza. L'intervento legislativo non entra nelle competenze delle Regioni, ma si limita a porre tetti all'utilizzo degli stage, in modo che non rappresentino, come spesso capita oggi, veri e propri contratti di primo ingresso. L'intervento del legislatore non entra cioè nelle procedure e nei contenuti degli stage, ma fissa semplicemente le condizioni perché possa parlarsi di veri e propri tirocini e non di lavoro dipendente mascherato. Competenza questa indiscutibilmente del legislatore nazionale che può e deve fissare livelli essenziali di tutela a protezione dei giovani che fanno il loro ingresso nel mondo del lavoro al termine del percorso scolastico o universitario. Il decreto ricorda, poi, che i tirocini possono essere promossi solo da soggetti autorizzati in funzione di specifiche competenze. Eclatante, tuttavia, il proliferare di soggetti promotori abusivi, spesso sotto le mentite spoglie di percorsi formativi e master non universitari, che, a fronte di significativi costi per i giovani, garantiscono accattivanti percorsi di stage in aziende anche prestigiose. Il tutto dimenticando che - come dispone l'articolo 2 del D.M. n. 142 del 1998 e come ricorda ora la circolare n. 24 del 2011 - i tirocini non possono essere promossi da semplici istituzioni formative private, salvo non si tratti di istituzioni senza fini di lucro e comunque esclusivamente sulla base di una specifica autorizzazione della Regione.

A destare perplessità non è tuttavia unicamente il machismo delle Regioni che minacciano ricorsi alla Corte Costituzionale senza aver coltivato in modo sufficiente le loro competenze e senza aver fatto nulla di concreto per ben dieci anni contro gli abusi. Sorprende anche la posizione di talune aziende e di talune associazioni del personale che criticano il decreto perché non consente più stage lunghi e cioè oltre i sei mesi. E' nostra convinzione che sei mesi siano più che sufficienti per valutare un giovane tanto e vero che è questo il limite legale del patto di prova come previsto dal Codice Civile del lontano 1942.

Se una azienda ha bisogno di più tempo per inserire e formare una persona può sempre ricorrere ai contratti di apprendistato e di inserimento. Se non lo fa, forte è allora il sospetto di un uso abusivo del tirocinio. Salvo non dover concludere che le nostre imprese non hanno oggi nell'ambito della direzione del personale uomini e donne in grado di valutare le persone non diciamo con un semplice colpo d'occhio ma almeno in un congruo lasso di tempo. Una conclusione questa a cui personalmente rifiutiamo di credere.

*Michele Tiraboschi*  
tiraboschi@unimore.it